

Un appello al Consiglio degli Stati:

Promuovere, anziché gravare le biblioteche

In qualità di istituzioni di utilità pubblica, le biblioteche apportano un contributo essenziale alla politica della formazione sul piano informale. Ogni anno, attraverso l'acquisto di media per 120 milioni di franchi, assicurano alle autrici e agli autori entrate pari a 12 milioni di franchi, cui si aggiunge il finanziamento per le letture pubbliche, per un valore di altri 3 milioni di franchi. La revisione del diritto d'autore graverebbe su di loro per ulteriori 3-4 milioni di franchi, collidendo con quanto emerso in sede di consultazione e con la prassi pluriennale.

In base all'articolo 13 della vigente Legge sul diritto d'autore (LDA), una biblioteca è chiamata a versare un compenso all'autore quando preleva una tassa per il prestito dell'esemplare di una sua opera; se invece lo fa a titolo gratuito, essa non deve alcuna remunerazione all'autore. Questa è la prassi consolidata che ha trovato consenso anche durante la fase di consultazione sulla revisione del diritto d'autore.

Tribunale estende la tariffa

Una decisione giudiziaria del 10 dicembre 2018 vuole cambiare questa pratica, introducendo in futuro un compenso a favore degli autori per quelle biblioteche che richiedono contributi associativi annuali, abbonamenti, ecc. Questo significa che le biblioteche dovrebbero pagare dai 3 ai 4 milioni di franchi all'anno di indennità sui diritti d'autore.

Queste risorse verrebbero a mancare agli istituti, che non potrebbero più finanziare il promovimento della lettura: si vedrebbero costrette a ridurre le letture pubbliche e alcune piccole biblioteche comunali rischierebbero persino la chiusura. I soldi non sarebbero più destinati prevalentemente alle autrici e agli autori in Svizzera ma, secondo un rapporto della Biblioteca Nazionale del 2013, andrebbero a finire soprattutto all'estero.

Commissione riconosce il problema

La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ha riconosciuto il problema posto dalla decisione giudiziaria sopra esposta. Nella prima consultazione ha aggiunto unanimemente un'integrazione all'art. 13 della LDA, esonerando le concessioni in prestito dall'obbligo di compenso. Ne ha persino escluso anche l'affitto, suscitando la comprensibile opposizione dei rappresentanti degli autori. Nella seconda consultazione la Commissione ha poi deciso, di nuovo all'unanimità, di risolvere il problema nell'art. 60 LDA e di adottare "tariffe preferenziali" per le biblioteche. Ciò lascerebbe spazio alla possibile interpretazione secondo cui anche i prestiti potrebbero essere soggetti a una tariffa e quindi sottoposti a un nuovo obbligo di compenso. Una soluzione giuridica corretta è possibile soltanto attraverso una precisazione dell'art. 13 LDA. Essa corrisponde anche al risultato della consultazione: nessuna nuova indennità (tantième) per le biblioteche. Per questo motivo Bibliosuisse, in qualità di associazione svizzera delle biblioteche e loro portavoce, si appella al Consiglio degli Stati affinché opti per la precisazione dell'articolo 13*.

Nessuna tassa dalla porta di servizio

Il Consiglio degli Stati come rappresentante dei Cantoni ha la possibilità di fare chiarezza. In caso contrario, una tassa di prestito potrebbe entrare dalla porta di servizio, come evidenziato dalla decisione della Commissione arbitrale federale del 10 dicembre 2018, decuplicando rispetto ad oggi i contributi versati a Pro Litteris. Se l'ampliamento tariffario non viene bloccato per legge, nei prossimi anni i Cantoni e i Comuni in qualità di gestori delle biblioteche dovranno temere un aumento plurimilionario degli oneri. È anche possibile che la tariffa venga estesa alle tasse d'iscrizione universitarie o addirittura a tutte le spese bibliotecarie. Il Parlamento ha la possibilità di ristabilire il primato della politica e di bloccare l'interpretazione giudiziale che prevede un'estensione arbitraria delle tariffe. Le biblioteche devono essere promosse come istituzioni di formazione per tutti e non penalizzate con nuove tasse.

* LDA Art. 13, cpv. 2, nuovo: lettera d

¹ Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro remunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.

² Non è dovuto alcun compenso per:

a.) le opere architettoniche;

b.) gli esemplari d'opere delle arti applicate;

c.) gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente.

d.) Concessione in prestito di esemplari d'opere da parte di istituzioni caritative senza riscossione di una tassa per esemplare.

³ I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.).

⁴ Questo articolo non si applica ai programmi per computer. Resta salvo il diritto esclusivo di cui all'art. 10 cpv. 3.